

AGEVOLAZIONI

Istanza per il contributo a fondo perduto: schema di sintesi

di Lucia Recchioni



È stato pubblicato nella tarda serata di **mercoledì 10 giugno** l'attesissimo **provvedimento** con il quale sono stati definiti il **contenuto informativo**, le **modalità** e i **termini di presentazione** dell'istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto**, previsto dall'[articolo 25 D.L. 34/2020](#).

Nella tabella che segue sono richiamati, in **sintesi**, alcuni **principali aspetti**.

Beneficiari

Possano beneficiare del contributo a fondo perduto i contribuenti:

- che nel **2019** hanno conseguito un ammontare di **ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro** (le istruzioni, a pagina 4, indicano, a tal fine, il rigo del **modello Redditi 2020** che assume rilievo per ciascuna tipologia di contribuente),
- il cui **fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019**.

Il contributo non spetta nei seguenti casi:

- soggetti la cui attività sia **cessata alla data di richiesta del contributo**;
- soggetti che **hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020**, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;
- enti pubblici di cui all'[articolo 74 Tuir](#);
- **intermediari finanziari** e **società di partecipazione** di cui all'[articolo 162-bis Tuir](#);
- **professionisti** e **lavoratori dipendenti** iscritti agli **enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** (cosiddette **casse previdenziali**);

- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli [articoli 27](#) (bonus professionisti) e [38](#) (bonus lavoratori dello spettacolo) D.L. 18/2020.

Determinazione del contributo

Il contributo è previsto nella seguente misura:

- **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a **400.000 euro**,
- **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma **non l'importo di 1.000.000 di euro**,
- **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di **5.000.000 euro**.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a **1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Contributo spettante a coloro che hanno iniziato l'attività nel 2019

Per i soggetti che **hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**, il contributo spetta **anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi**, sempre che si rispetti il presupposto del limite di **ricavi o compensi di 5 milioni di euro**. In questo caso il contributo è determinato come segue:

- **se il fatturato da aprile 2020 è più basso di quello di aprile 2019** si applica alla differenza la **percentuale del 20, 15 o 10%** (a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019), fermo restando il riconoscimento del **contributo minimo qualora superiore**;
- **se la differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 **risulta positiva o pari a zero**, il contributo è pari a quello minimo (**1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**).

Territori già oggetto di eventi calamitosi

Le previsioni riservate a coloro che **hanno iniziato l'attività dal 2019** si estendono anche ai soggetti che, **alla data del 31.01.2020** (data dell'insorgere dell'emergenza da Covid-19) **già versavano in stato di emergenza** a causa di **altri eventi calamitosi** (come ad esempio nel caso dei **Comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture** che hanno comportato le delibere dello **stato di emergenza**).

La **lista**, non esaustiva, dei **Comuni colpiti da eventi calamitosi**, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del **31.01.2020**, è disponibile a **pagina 7 delle [istruzioni per la compilazione dell'istanza](#)**.

Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020

Il contributo spetta soltanto a coloro che **hanno iniziato l'attività prima del 1° maggio 2020**.

Termini di presentazione

L'istanza può essere presentata **dal 15.06.2020 al 13.08.2020**.

Gli **eredi che proseguono l'attività della persona fisica deceduta** possono trasmettere le istanze **dal 25.06.2020 al 24.08.2020**.

Compilazione dell'istanza Il **frontespizio va sempre compilato**; il **quadro A** soltanto nel caso in cui l'ammontare del contributo sia **superiore a 150.000 euro**.

Modalità di presentazione dell'istanza L'istanza può essere presentata soltanto **telematicamente**.

Una particolare procedura è prevista nel caso in cui l'ammontare del contributo sia **superiore a 150.000 euro**: in questo caso il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione (**Quadro A**), è predisposto in formato pdf, **firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite pec**.

Possibilità di delegare un intermediario L'istanza può essere trasmessa **direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente**, ovvero al servizio "**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**" del portale "**Fatture e Corrispettivi**". In questo caso è sufficiente indicare il **codice fiscale dell'intermediario sull'istanza**.

Il provvedimento, tuttavia, prevede anche la possibilità, per il richiedente, di conferire **specifica delega per la sola trasmissione dell'istanza**. L'intermediario dovrà a tal fine inserire nell'istanza **non solo il suo codice fiscale**, ma anche la sua **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con la quale **attesta di aver ricevuto la delega**.

Ricevute Le **ricevute** messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate dopo la trasmissione dell'istanza sono **due**: la prima attesta la **presa in carico** (ovvero lo scarto, a seguito dei controlli formali); la **seconda**, messa a disposizione **entro 7 giorni lavorativi dalla data della prima**, che attesta **l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento** o lo scarto della stessa, indicandone i motivi.

Oltre alle ricevute messe a disposizioni nell'apposita area riservata, **l'Agenzia delle entrate trasmette anche, a mezzo pec, apposita comunicazione al richiedente** (l'indirizzo pec al quale viene trasmessa è quello presente nell'Ini-pec).

Correzione degli errori Nel caso in cui siano stati commessi errori è possibile presentare una **nuova istanza che sostituisce la precedente**. **Non è più possibile presentare una istanza** sostitutiva dopo il 13 (o, per gli eredi, il 24) agosto e **dopo il rilascio della seconda ricevuta**.

È quindi necessario prestare **particolare attenzione**: il tempo per inviare l'istanza sostitutiva è **molto breve**.

Modalità di pagamento Il contributo è accreditato sul **conto corrente identificato dall'Iban indicato nell'istanza**. Il conto deve essere **intestato o cointestato al soggetto richiedente** (a tal fine sono effettuate, dall'Agenzia delle entrate,

Rinuncia all'istanza

opportune verifiche).

È possibile presentare una **rinuncia all'istanza già trasmessa**.

La rinuncia **può essere presentata dopo il 13 agosto**, e anche dopo aver **ricevuto le somme**: in questo secondo caso il contributo può essere **restituito con i relativi interessi**, versando le **sanzioni** con ravvedimento (a tal fine, con risoluzione, saranno **istituiti appositi codici tributo**).